

## **STATUTO UCRS approvato dall'assemblea del 30 settembre 2008**

### **Art. 1 Costituzione**

È costituita, nell'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA, ai sensi ed ai fini dello statuto della stessa, l'Unione costruttori regolatori, associati dispositivi di sicurezza e relativi sistemi per il gas

"UCRS" fra le imprese operanti nel campo delle apparecchiature e sistemi di misura oggetto di disciplina legale.

L'associazione ha sede presso la Federazione ANIMA e agisce nell'ambito della stessa e di Confindustria.

### **Art. 2 Scopi dell'associazione**

L'associazione esclude dalla propria attività ogni finalità di lucro.

L'associazione promuove e tutela gli interessi della categoria che rappresenta, promuove l'appropriata costruzione, commercializzazione e il corretto uso degli strumenti di misura, attraverso il dialogo con le istituzioni pubbliche e altri interlocutori e con proposte e collaborazioni atte alla informazione sui temi di proprio interesse e alla soluzione dei problemi del settore.

L'associazione è autonoma, agisce nell'ambito dello statuto della Federazione ANIMA e rispetta i principi sanciti dal codice etico confindustriale.

L'associazione può aderire o collaborare con altre associazioni sia nazionali che estere.

L'associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo statuto della Federazione e nei limiti dello stesso, e impronta i propri comportamenti al codice etico confederale.

L'associazione si richiama inoltre, in ogni sua azione, alle direttive di sistema emanate dalla Confederazione.

### **Art. 3 Soci**

Le imprese associate devono essere associate alla Federazione ANIMA.

Possono aderire all'associazione in qualità di soci effettivi le imprese di cui all'articolo 1.

Possono aderire in qualità di soci aggregati le imprese che esercitano attività complementari rispetto a quelle previste dall'articolo 1.

I Soci aggregati partecipano di diritto alle Assemblee associative ed a quelle della Federazione, ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.

I Soci aggregati hanno gli stessi obblighi di quelli effettivi nei confronti della associazione e della Federazione.

Le Imprese che esercitano la loro attività anche in altri rami dell'industria rispetto a quelli rappresentati dall'associazione, aderiscono alla associazione per la parte di attività rientrante nel campo di rappresentanza della stessa. Possono altresì aderire ad altre associazioni della Federazione.

### **Art. 4 – Domande di adesione**

Le domande di iscrizione all'Associazione ed alla Federazione ANIMA sono predisposte da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, e corredata di tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA e del Codice etico di Confindustria.

Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo, che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 60 giorni.

La decisione del Consiglio viene comunicata alla Federazione ANIMA, che provvede agli adempimenti conseguenti.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta federale di accoglimento venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

#### **Art. 5 – Dimissioni ed esclusioni**

Le dimissioni e l'esclusione del socio sono regolate dallo statuto federale, che prevede e determina anche i termini di cessazione degli obblighi contributivi.

#### **Art. 6 – Contributi**

Le associate devono corrispondere la quota di adesione prevista dallo statuto della Federazione ANIMA e deliberata dall'assemblea della stessa. Le associate devono altresì corrispondere le quote associative deliberate dall'assemblea dell'associazione.

La Federazione provvede al servizio di amministrazione delle quote associative.

#### **Art. 7 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente.

Possono essere nominati ad una carica associativa soltanto persone con effettiva responsabilità nell'ambito di una impresa che sia socia effettiva. La carica assunta ha durata biennale con due possibilità di rielezione.

#### **Art. 8 – Assemblea**

L'assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate, e può deliberare in seduta ordinaria straordinaria o per referendum.

Spetta al consiglio direttivo decidere a quale forma ricorrere.

Le delibere dell'Assemblea Generale dell'associazione, assunte in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli aderenti.

L'Assemblea delibera:

- a) quando regolarmente costituita;
- b) per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire volta per volta a quale delle due forme ricorrere. Non è ammessa la delibera per referendum per le nomine alle cariche sociali.

L'associazione predispone e consegna a ciascun Socio la scheda per esercitare il diritto di voto attraverso il referendum.

La scheda deve essere restituita alla Segreteria entro il termine indicato nella stessa.

La validità delle delibere adottate con referendum viene stabilita con gli stessi criteri previsti per l'adozione delle delibere adottate durante l'Assemblea regolarmente costituita in via ordinaria.

La partecipazione alle Assemblee è diritto dei Soci che hanno regolarmente adempiuto le obbligazioni contributive.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al presidente, da tanti soci effettivi costituente il 20% degli iscritti.

### **Art. 9 Convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno dal Presidente.

Può essere convocata, in via straordinaria, in qualsiasi momento, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

Viene convocata, in via straordinaria, anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno cinque associati.

La convocazione ordinaria dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, da spedirsi ai singoli Associati almeno venti giorni prima di quello fissato, salvo casi di urgenza in cui tale termine può essere ridotto a dieci giorni, con decisione motivata del Presidente, richiamata nella convocazione scritta.

Nella convocazione sono elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno, luogo, giorno e ora della convocazione, la data per la seconda convocazione ove la prima andasse deserta. La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma non oltre trenta giorni da questa.

### **Art. 10 – Validità dell'assemblea**

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti Soci effettivi aventi diritto di partecipare all'Assemblea che dispongano di almeno la metà del complesso dei voti.

Per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno un quarto del numero dei Soci effettivi.

Le delibere si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente dell'Assemblea è determinante.

Ogni Socio effettivo avente il diritto di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto altro Socio effettivo.

Non è ammessa più di una delega.

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini della verifica della regolarità della convocazione assembleare.

### **Art. 11 Poteri dell'assemblea**

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a) esamina e propone soluzioni per i problemi di ordine generale del settore;
  - b) nomina il presidente;
  - c) procede alla nomina dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, dopo averne fissato il numero, tutti scelti fra i Soci effettivi e tenendo in considerazione le produzioni rappresentate dall'associazione;
  - d) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
  - e) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - f) delibera sullo scioglimento della associazione;
  - g) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione, in particolare relativo all'organizzazione interna.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente.

### **Art. 12 – Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'associazione, dal vice presidente e dai consiglieri eletti dall'assemblea.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta il presidente o un terzo dei componenti dello stesso.

La convocazione avviene in forma scritta almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, che deve essere motivata, può avvenire due giorni prima della riunione di consiglio.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega da un componente all'altro. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il consiglio direttivo può deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

### **Art. 13 – Poteri del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo ha i poteri per la gestione ordinaria dell'associazione e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'assemblea.

Compiti del consiglio sono:

- a) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- b) deliberare sull'adesione dell'associazione ad enti in Italia ed all'estero;
- c) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- d) proporre all'assemblea le tipologie e l'entità dei contributi associativi;

- e) nominare, tramite la Federazione, rappresentanti presso enti, per i problemi di specifico interesse del settore;
- f) costituire gruppi di lavoro;
- g) esercitare le funzioni ed i poteri che gli sono conferiti per l'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 14 – Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; provvede per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; vigila e cura il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente presiede l'assemblea ed è componente del consiglio direttivo della Federazione.

Il Presidente nomina il Vice presidente nel corso dell'assemblea che ha proceduto alla propria elezione.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, quest'ultimo viene sostituito dal vice presidente.

#### **Art. 15 - Segretario**

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 16 – Scioglimento dell'associazione**

L'associazione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea presa con la maggioranza di tre quarti dei voti degli associati.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo statuto federativo e alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

